

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURRI, MOLINARI, BISA, CANTALAMESSA, DI MURO,
MARCHETTI, MORRONE, PAOLINI, POTENTI, TATEO**

Modifiche agli articoli 166, 317-*bis* e 323 del codice penale, in materia di effetti della sospensione condizionale della pena, di pene accessorie per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e di abuso d'ufficio, nonché alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato

Presentata il 21 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici » presenta rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale e della logica sistemica di molti istituti che, invece, il legislatore deve osservare e rispettare.

All'articolo 1 sono state introdotte una serie di modifiche sul piano del diritto sostanziale (attraverso interventi al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), che hanno ad oggetto i reati contro la pubblica amministrazione e

che comportano principalmente: un aggravamento delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante la modifica dei presupposti applicativi e dell'entità delle sanzioni (articoli 317-*bis* e 32-*quater* del codice penale), sia mediante interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 del codice penale), della riabilitazione (articolo 179 del codice penale) e dell'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sul piano investigativo e processuale, il provvedimento — attraverso alcune modi-

fiche al codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146 – comporta principalmente: l'applicabilità delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di applicazione della pena concordata, ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione.

È di tutta evidenza che le modifiche apportate si pongano in contrasto con gli equilibri, la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale italiano. Nel nostro ordinamento, infatti, è ormai consolidata la distinzione fra due « binari paralleli » per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.

Il primo, eccezionale ed emergenziale, è riservato ai reati di particolare gravità e allarme, cioè quelli mafiosi e terroristici, e si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e di interdizione, oltre che per le sanzioni particolarmente drastiche. Il secondo, ordinario e valido per tutti gli altri reati, strutturato secondo i noti principi costituzionali. In sintesi: nel primo binario prevalgono le esigenze di difesa sociale, data la gravità dei reati di cui si tratta; nel secondo binario sono prioritarie le logiche del garantismo.

La legge in esame rompe questo equilibrio perché, da un lato, riconduce alle logiche del binario mafioso-terroristico (amplie misure di interdizione e di prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione che, pur destando un elevato allarme sociale, non sono certo comparabili con tali fattispecie di eccezionale gravità e, da un altro lato, snatura la sistematica interna di molti istituti cercando di volgerla e di piegarla a logiche radicalmente opposte a quelle che le ispirano: è il caso delle pene accessorie, che diventano più lunghe e pesanti di quelle principali, e già questo è una contraddizione in termini.

Inoltre, con riferimento alla previsione relativa all'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, è evidente come l'automaticità della pena accessoria, che priva il giudice di discrezio-

nalità, violi l'articolo 3 della Costituzione; l'effetto perpetuo si pone poi in contrasto con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione.

Si tratta, quindi, di un inasprimento eccessivo, che solleva dubbi in ordine sia alla proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore effettivo della condotta incriminata sia alla funzione rieducativa della pena, coesistente alla stessa (e quindi anche alle pene accessorie), che presuppone un processo di « individualizzazione » della sanzione, anche in rapporto alle caratteristiche del reo.

Ancora, allo stesso modo, le norme che dispongono, in caso di sospensione condizionale della pena, deroghe alla contestuale sospensione anche delle pene accessorie, nonché quelle che prevedono che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per reati contro la pubblica amministrazione non abbia effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità perpetua a contrattare con la pubblica amministrazione, sono in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena.

Altrettanto grave appare la novella all'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione. La novella prevede, altresì, che la pena accessoria sia dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta e decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione.

Il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria appare senza dubbio contrastare, da un lato, con il principio di ragionevolezza e, da un altro lato, con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che tutela, mediante un particolare tipo di prevenzione « speciale », la rieducazione, e anche con tutti gli altri beni garantiti dall'ordinamento, non solo il bene

specificamente offeso dal reato, bensì l'intero ordinamento statale in quanto volto a realizzare una vita in comune democraticamente orientata.

Con riguardo all'istituto della prescrizione, si sottolinea con forza la dubbia legittimità costituzionale della modifica apportata all'articolo 166 del codice penale, la quale prevede che per alcuni reati, diversi tra loro e che conseguono a comportamenti di gravità diversa essendo profondamente differenziate le varie condotte sussunte nella norma incriminatrice, il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tale modifica introduce una significativa graduazione dell'apparato sanzionatorio, poiché consente al giudice di limitarsi a sospendere la pena principale, lasciando invece intatta l'applicazione di quella accessoria. La misura della durata delle pene accessorie, che si prolunga *sine die* e in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera evidente il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, l'assoluta mancanza di qualsiasi criterio limitativo della discrezionalità del giudice rischia di sconfinare dalla discrezionalità al (possibile) arbitrio, in violazione del principio di cui all'articolo 27 della Costituzione. Appare, poi, lapalissiana, la contraddizione tra la natura social-preventiva delle sanzioni accessorie e il loro prolungarsi senza proporzione e senza limite.

Nella legge n. 3 del 2019 molte delle fattispecie inserite allo scopo di combattere la corruzione, pertanto, appaiono fortemente incostituzionali e al tempo stesso del tutto inefficaci; per di più, anche con il forzato allargamento al tema della prescrizione – inizialmente estraneo al provvedimento e avvenuto durante l'esame in Commissione – si è deliberatamente voluto omettere di ricordare che un'ampia riforma della prescrizione è già stata compiutamente portata a termine nella scorsa legislatura all'interno della riforma del processo penale e che, come sottolineato con vigore anche da molti degli auditi, sarebbe

quantomeno necessario attendere i tempi tecnici per valutare l'impatto e l'efficacia delle nuove norme prima di intervenire nuovamente su di esse, con la previsione dell'imprescrittibilità per taluni reati gravissimi e di un congruo innalzamento dei termini di prescrizione per altri reati considerati più gravi.

Non si può non ricordare, infatti, che con la sentenza n. 143 del 2014 la Corte costituzionale ha affermato che al legislatore non è certamente inibito introdurre deroghe alla regola generale di computo della prescrizione, posta dallo stesso legislatore, non potendo nella regola generale « scorgersi un "momento necessario di attuazione – o di salvaguardia – dei principi costituzionali" (sentenza n. 455 del 1998, ordinanza n. 288 del 1999) ».

La riforma dell'istituto della prescrizione, dunque, con il « blocco » dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, pur secondo un'autorevole dottrina, pare procedere incurante dei principi che la Costituzione riconosce e che la prescrizione presidia, tra i quali la finalità rieducativa della pena, di cui al citato articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena irrogata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, una distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi.

Nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore può pertanto stabilire termini di prescrizione più brevi o più lunghi di quelli ordinari in rapporto a determinate ipotesi criminose, sulla base di valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti, come avvenuto nella riforma approvata nella scorsa legislatura. Tuttavia, questione ben diversa e di dubbia costituzionalità è la previsione introdotta durante l'esame in Commissione del provvedimento, che ha previsto la sospensione automatica della

prescrizione dopo il primo grado di giudizio quale improprio strumento per affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati. Come affermato, infatti, dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 115 del 2018, essendo la prescrizione « Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, [essa] nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza. La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (*ex plurimis*, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999) ».

Come se non bastasse, nel corso dell'esame in sede referente, con un'operazione di « ampliamento del perimetro del provvedimento » del tutto discutibile, sono state introdotte norme volte a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione. In particolare, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 sostituisce il primo comma dell'articolo 158, reintroducendo la formulazione anteriore alla cosiddetta legge « ex Cirielli » (legge n. 251 del 2005), in base alla quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato.

La lettera *e*) ha modificato, invece, l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del corso della prescrizione. In particolare, sostituendo il secondo comma

dell'articolo, si è disposta la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza in primo grado (alla quale è equiparata la pronuncia del decreto penale di condanna) fino alla data della sentenza irrevocabile (o alla data di irrevocabilità del citato decreto penale), che definisce il giudizio.

L'istituto della prescrizione, come noto, non trova una disciplina diretta nella Costituzione o nei trattati internazionali ai quali l'Italia ha aderito; sia questi ultimi sia la nostra Carta, però, pongono principi che condizionano in profondità la discrezionalità del legislatore. Su un piano più generale, la prescrizione deve essere intesa come un istituto giuridico presupposto, in qualche modo coesistente ad ogni ordinamento: sia in prospettiva storica che comparatistica, tutti i sistemi giuridici riconoscono effetti al decorso del tempo, alla luce di esigenze di certezza e di garanzia tipiche dello Stato di diritto; anche queste, dunque, concorrono a definire i limiti e, ancora prima, la struttura logica che eventuali interventi normativi devono osservare. In questa prospettiva, la norma presenta criticità e incongruenze assai rilevanti: la sospensione della prescrizione viola senza dubbio l'articolo 111 della Costituzione ed è irragionevole nell'economia del processo penale a causa di un'eterogeneità dei suoi fini, tanto che la prima « vittima » sarà la stessa vittima del reato, visto che l'eventuale risarcimento verrebbe rinviato *ad libitum*.

Sono evidenti, infatti, l'irragionevolezza del bilanciamento operato e il rischio di eterogeneità dei fini, alla luce del principio di ragionevole durata del processo *ex* articoli 111 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955. L'obiettivo dichiarato della legge n. 3 del 2019 – del tutto condivisibile – è assicurare che i colpevoli siano puniti, che non si sottraggano alla giustizia sfruttando *escamotage* processuali e, più in generale, contenere gli sprechi di attività della macchina giudiziaria. Con le misure previste, però, non si fa

che scaricare sull'imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo, dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, agli atteggiamenti del personale, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante e, anzi, normativamente legittimato e coperto dal provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immodificabile. Tutte queste disfunzioni, ataviche nel nostro sistema e per nulla presidiate da adeguate sanzioni disciplinari, non avranno più alcuna conseguenza neanche di ordine processuale: si tratta di una sorta di impunità dell'apparato, a integrale detrimento dell'imputato, che si vede destinato a languire nel limbo di una vicenda processuale senza termini. In questo modo, l'intento di assicurare i colpevoli alla giustizia non viene conseguito allungando i tempi del processo, né sottoponendo indiscriminatamente colpevoli e innocenti alla pretesa punitiva dello Stato per un periodo indefinito.

Pertanto, concludendo, se si vuole — come è doveroso — ricondurre il funzionamento della giustizia italiana entro un binario conforme sia all'esigenza di punire i colpevoli sia ai parametri costituzionali e convenzionali dell'equo processo, non è certo dalla prescrizione che si deve partire, ma da altri aspetti « di apparato », a monte: la disciplina dei termini e dei rinvii del processo, l'organizzazione e le dotazioni degli uffici delle procure e dei tribunali, una graduazione dei reati da perseguire in via prioritaria e la responsabilità disciplinare dei magistrati per i ritardi ingiustificati. Insomma, tutti quegli aspetti rispetto ai quali innumerevoli volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese. In tale quadro, l'intervento sulla prescrizione dovrebbe rappresentare un complemento, un *posterius*, da innestare sul tronco di una riforma organica del sistema, finalizzata a definire disposizioni per la ragionevole durata del processo e non certo costituire la riforma salvifica cui affidare le sorti della giustizia.

Sulle modifiche in materia di prescrizione il gruppo Lega — Salvini *premier* si è battuto per ottenere che la normativa che prevede la sua sospensione dopo la sentenza di primo grado entrasse in vigore nel 2020. La nostra preoccupazione, condivisa da gran parte degli operatori del diritto, era ed è, infatti, che ciò potesse allungare i tempi di definizione dei processi all'infinito, prima che la normativa fosse controbilanciata dall'inevitabile e improcrastinabile riforma del processo penale che deve assicurare tempi certi. Tale riforma, pertanto, avrebbe dovuto essere imprescindibilmente legata all'approvazione della legge n. 3 del 2019. La riforma, arrivati a questo punto, per colpa dell'inerzia del Ministro della giustizia Bonafede non potrà vedere la luce entro il 1° gennaio 2020 e, inoltre, non poniamo alcun affidamento sulla riforma che la nuova maggioranza di Governo potrà porre in essere per ridurre il tempo dei processi: per questo chiediamo la soppressione, e non la mera proroga, delle modifiche in materia di prescrizione introdotte dalla legge n. 3 del 2019.

All'articolo 2 della presente proposta di legge si prevedono alcune modifiche all'articolo 323 del codice penale relativo all'abuso d'ufficio. La modifica al primo comma dell'articolo 323 è finalizzata a non bloccare 8.000 sindaci per la paura di indagini e di essere indagati per una firma. Oggi gli amministratori locali sono fermi per paura. Ci sono centinaia di indagini a carico di amministratori locali (non solo sindaci) proprio per abuso d'ufficio.

Infatti, come ben sappiamo, il primo comma dell'articolo 323, nella versione vigente, recita: « Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

L'ampiezza della nozione di abuso rende tale norma il punto di maggiore contatto tra l'azione della pubblica amministrazione e il sindacato sulla stessa rimesso alla magistratura.

È a tali preoccupazioni che si deve l'attuale impalcatura dell'articolo 323 del codice penale, frutto di due riforme (a distanza di pochi anni, una con la legge n. 86 del 1990 e l'altra con la legge n. 234 del 1997, che hanno tentato di limitare gli sconfinamenti del giudice penale nel merito amministrativo).

Il principale nodo da sciogliere è se la più recente costruzione normativa sia riuscita a isolare con precisione il nucleo di illegalità da colpire con il delitto di abuso d'ufficio. Ebbene, nonostante alcune posizioni più caute e più compatibili con la *ratio legis* della riforma del 1997, che com'è noto mirava a porre un limite all'arbitrio giudiziario ormai tendente a estendere il proprio sindacato anche alle scelte attinenti l'opportunità e il merito amministrativo, scelte che, si ribadisce, non possono essere sindacate di regola neppure dal giudice amministrativo, alcuni orientamenti giurisprudenziali, incuneandosi nelle maglie di una formulazione legislativa poco rispettosa del principio di tassatività, hanno finito con l'ammettere la possibilità che il concetto di norme di legge comprenda anche le violazioni di principi costituzionali, qual è il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione). In tal modo, però, oltre che provocare un ampliamento incontrollabile della «vaghezza» della norma, tradendo l'*intentio legis* in un poco auspicabile «ritorno al passato», si è finito, altresì, con il provocare il rischio di un approccio ermeneutico eccessivamente notarile, incompatibile con l'attuale fisionomia della pubblica amministrazione dove la legge concorre con criteri di efficacia e di economicità a individuare le *best practices* amministrative.

In sintesi, l'abuso d'ufficio è tra i reati contro la pubblica amministrazione quello più strettamente connesso alla tematica del sindacato del giudice penale sulla legalità dell'azione amministrativa.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sul percorso logico seguito dall'amministrazione per adottare i propri provvedimenti può finire per debordare sulla convenienza e, dunque, sul merito dell'azione amministrativa. Ecco perché la storia dell'abuso d'ufficio si interseca in pieno con la tematica dei limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi e, pertanto, fa emergere di continuo la tematica della linea di confine tra legittimità e merito.

Il tema del sindacato del giudice penale sull'attività amministrativa investe da vicino la teoria dei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo. La linea di confine fra l'attività esecutiva e quella giudiziaria passa attraverso il più generale problema di stabilire in quali termini ed entro quali limiti, rispetto al potere esecutivo, possa parlarsi di «riserva», cioè di uno spazio di competenza specifica dell'amministrazione all'interno del quale è fatto divieto per i giudici di prendere decisioni che interferiscano con l'autonomia della funzione amministrativa, che la Costituzione vuole imparziale ma anche efficiente.

La modifica al primo comma dell'articolo 323 del codice penale prevista dalla presente proposta di legge tende a chiarire con più nitidi confini come non possa più integrare l'elemento oggettivo del reato in questione la violazione di norme solo procedurali, destinate a disciplinare l'*iter* procedimentale da osservare, senza dettare, tuttavia, i criteri sostanziali sulla cui base il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a definire la vicenda amministrativa sottoposta al loro vaglio. L'obiettivo è, quindi, quello di escludere la rilevanza penale della violazione di norme meramente procedurali, volte semplicemente a disciplinare dall'interno il dispiegarsi del procedimento amministrativo. È il caso delle disposizioni che impongono all'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo (articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990) o il preavviso di rigetto nei procedimenti ad istanza di parte (articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990) ovvero, ancora, di tenere

conto delle memorie e dei documenti prodotti dal privato o di motivare l'atto amministrativo.

Si intende, quindi, dare una veste legislativa a quegli indirizzi giurisprudenziali che hanno denunciato il rischio di ascrivere rilievo penale a mere illegittimità formali o procedurali, ora inidonee a giustificare la stessa caducazione dell'atto amministrativo ad opera del giudice amministrativo, chiamato a dare applicazione al meccanismo sanante delineato dall'articolo 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005.

La norma violata, pertanto, non deve essere strumentale alla mera regolarità dell'azione amministrativa, ma deve, viceversa, vietare una certa condotta o fornire il criterio sostanziale di soluzione della vicenda amministrativa.

L'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 323 del codice penale è finalizzata a inserire una nuova causa di esclusione della punibilità nei casi di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti

qualora sia palese che il contenuto dispositivo dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nonché nei casi di particolare tenuità del fatto.

Tale previsione normativa recepisce anche nel diritto penale quella visione sostanzialistica dell'azione amministrativa fatta propria dal legislatore con l'epocale riforma della legge n. 15 del 2005 che ha introdotto, come già rilevato, il meccanismo sanante delineato dall'articolo 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Infine, la non punibilità per i casi di particolare tenuità del fatto deve essere inquadrata nell'ambito di una visione sostanzialistica che tenda a derubricare la rilevanza penale di comportamenti che siano scarsamente offensivi del bene giuridico tutelato dalla norma.

La previsione mira a chiarire alcuni contrasti giurisprudenziali relativi alla presunta inapplicabilità dell'articolo 131-*bis* del codice penale alla fattispecie dell'abuso d'ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 166 e 317-bis del codice penale e alla legge 9 gennaio 2019, n. 3)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 166 è soppresso;

b) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 317-bis. – (*Pene accessorie*) – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

2. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « in violazione di norme di legge » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa, »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento o dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonché nei casi di particolare tenuità del fatto ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0079320